



**IL TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
SEZIONE CIVILE XIV – FALLIMENTARE**

n. 4-1/2020 R.G.

riunito in camera di consiglio, nelle persone dei Signori magistrati

dott. Antonino La Malfa Presidente relatore

dott.ssa Angela Coluccio Giudice

dott.ssa Caterina Bordo Giudice

ha emesso il seguente

DECRETO

nel giudizio di reclamo avverso il decreto di inammissibilità emesso in data 22.12.2021, nell'ambito della procedura V.G. n. 4/2020-1

Visto il reclamo presentato da Chiozza Antonella avverso il decreto indicato in epigrafe, con il quale sono state dichiarati inammissibili sia il piano del consumatore, sia la domanda di apertura della procedura della liquidazione del patrimonio *ex* L. n. 3/2012;

rilevato che il reclamo è stato tempestivamente proposto;

osservato che il giudice di prime cure ha rilevato i seguenti profili di inammissibilità della domanda:

- che il piano non sarebbe fattibile, attesa la mancata disponibilità dell'immobile;
- la mancata degradazione al chirografo della parte di credito incapiente;
- la mancata considerazione dell'apporto economico del convivente ai fini del piano di liquidazione e i dati insufficienti e contraddittori sulle spese ordinarie;
- la mancata inclusione dei canoni di locazione;
- la carenza di informazioni con riferimento alla successione della madre;

rilevato che la reclamante ha dedotto l'errata e contraddittoria valutazione degli atti istruttori con riferimento alla fattibilità del piano e l'omessa valutazione sulla presenza dei presupposti oggettivi e soggettivi della procedura da sovraindebitamento ed ha chiesto l'omologa del piano del consumatore o in subordine l'apertura della procedura di liquidazione del patrimonio;

rilevato che CheBanca! S.p.A. si è costituita deducendo, tra l'altro, che il piano non offrirebbe al creditore ipotecario un grado di soddisfazione non inferiore a quello risultante dalla liquidazione del cespite e che non terrebbe conto dell'apporto del convivente;

rilevato inoltre che si è costituita anche MCE Finance deducendo l'insussistenza dei presupposti della procedura, evidenziando anche che la sig.ra Chiozza avrebbe assunto obbligazioni senza la ragionevole prospettiva di poterle adempiere e chiedendo il rigetto;

rilevato inoltre che si è costituita anche Santander Consumer Bank S.p.A., che si è opposta al reclamo ed ha chiesto la conferma del decreto di inammissibilità tanto del piano del consumatore quanto della domanda di liquidazione dei beni;

ritenuto che, pur se risulta che l'immobile facente parte dell'attivo è stato liberato dall'occupante abusivo, permane comunque l'insussistenza degli altri presupposti del piano del consumatore proposto segnalati dal giudice di prime cure e non superati con il reclamo e la documentazione prodotta, dovendosi anzi evidenziare a tal proposito la lacunosità, scarsa chiarezza ed affidabilità della documentazione presentata anche con riguardo a circostanze successive;

ed invero, in primo luogo solo successivamente all'udienza del procedimento di reclamo la Chiozza ha depositato una dichiarazione di successione presentata da Chiozza Patrizio da cui risulta un valore dell'asse ereditario di €. 116.319,42, quando in precedenza la parte aveva sempre sostenuto la mancata presentazione, evitando di indicare il valore di quanto pervenutole; peraltro, considerato che il cespite immobiliare ivi indicato era devoluto ai due figli, alcuna indicazione è stata data offerta con riguardo alle successive destinazioni di tale bene, alla sua eventuale cessione ed all'eventuale ricavato; in secondo luogo, va rilevato che l'accertamento del valore dell'immobile di proprietà della Chiozza, una volta caduta l'offerta di acquisto, rimane imprecisato e privo di adeguato sostegno peritale (vi è sul punto solo una indicazione generica dell'OCC che ha svolto un raffronto con i dati OMI al solo fine di valutare l'offerta allora presente); in terzo luogo, si rileva che rimane indeterminata la misura e la portata del contributo del convivente (nella relazione dell'OCC si riferisce del pagamento delle spese di affitto, utenze e spese alimentari per metà dell'importo, mentre nel reclamo si parla della sola partecipazione alle spese di affitto);

sussistono invece i presupposti per la procedura di liquidazione del patrimonio, rilevato che sussistono:

a) l'indicazione delle cause dell'indebitamento e della diligenza impiegata dal debitore persona fisica nell'assumere volontariamente le obbligazioni;

- b) l'esposizione delle ragioni dell'incapacità del debitore persona fisica di adempiere le obbligazioni assunte;
- c) il resoconto sulla solvibilità del debitore persona fisica negli ultimi cinque anni;
- d) l'indicazione della eventuale esistenza di atti del debitore impugnati dai creditori;
- e) il giudizio sulla completezza e attendibilità della documentazione depositata a corredo della domanda.

Rilevato che la ricorrente ha indicato in €. 12.000,00 annui la somma necessaria al proprio sostentamento (comprensivo della figlia, risultante dallo stato di famiglia ancora convivente) – importo giudicato ragionevole dal professionista con funzioni di OCC – e pertanto ritenuto di dover sottrarre tale somma dalla procedura concorsuale *ex art. 14-ter*, sesto comma, lett. b) L. n. 3/2012;

P.Q.M.

in riforma parziale del reclamato provvedimento, visti gli artt. 14-ter e 14-quinquies L. n. 3/2012;

DICHIARA APERTA

la procedura di liquidazione dei beni di Chiozza Antonella e, per l'effetto,

- a) nomina liquidatore il dott. Andrea Dominijanni, affinché svolga i compiti previsti dagli artt. 14-*sexies* ss. L. n. 3/2012;
- b) dispone, sino alla conclusione della procedura, che non possono, sotto pena di nullità, essere iniziate o proseguite azioni cautelari o esecutive né acquistati diritti di prelazione sul patrimonio oggetto di liquidazione da parte dei creditori aventi titolo o causa anteriore;
- c) dispone che la domanda e il presente decreto siano pubblicati sul sito di questo Tribunale;
- d) ordina, poiché il patrimonio del debitore comprende beni mobili registrati, la trascrizione del decreto nei modi di legge a cura del liquidatore;
- e) ordina la consegna dei beni facenti parte del patrimonio di liquidazione;
- f) fissa i limiti di cui all'art. 14-ter, sesto comma, lett. b), L. n. 3/2012 in euro 12.000,00 annui e dichiara esclusi dalla liquidazione i beni di cui all'art. 14-ter, sesto comma, L. n. 3/2012;
- g) dispone che il liquidatore relazioni ogni sei mesi il Giudice designato per la trattazione del procedimento sulla attività svolta.

Il presente decreto deve intendersi equiparato all'atto di pignoramento.

Manda alla cancelleria per le comunicazioni di rito.

Roma, 17.5.2022.

TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
Depositato in Cancelleria



Roma, il

20/05/2022

F. G. Malfa

Il Presidente est.
Dott. Antonino La Malfa